



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

C.A.P. 25089 - Provincia di Brescia - telefono 0365/31161- FAX 0365/373591

REGOLAMENTO RELATIVO A: "DALLA SOFFITTA ALLA STRADA" MERCATINO DI ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, HOBBISTICA E COLLEZIONISMO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 DEL 27.12.2023

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	PAG.1
Art. 2 - Giorno ed orari di svolgimento	PAG.1
Art. 3 - Aree di svolgimento e superfici assegnabili	PAG.1
Art. 4 - Requisiti dei partecipanti	PAG.2
Art. 5 - Divieti di esposizione – vendita	PAG.2
Art. 6 - Comportamenti e obblighi degli espositori	PAG.3
Art. 7 – Tariffe	PAG.4
Art. 8 - Presentazione della comunicazione e modalità di accesso agli spazi espositivi	PAG.4-5
Art. 9 - Gestione della manifestazione	PAG.6
Art.10 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi	PAG.6
Art.11 – Responsabilità	PAG.6
Art.12 - Decadenza della concessione del posteggio - rinuncia e nuova assegnazione	PAG.6
Art.13 – Sanzioni	PAG.6
Art.14 - Norma transitoria	PAG.7
Art.15 - Norma finale	PAG.7
Art.16 - Abrogazione di precedenti disposizioni	PAG.7

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercatino “Dalla Soffitta alla Strada” per lo scambio e vendita a carattere locale di oggetti di antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 18 del 19/04/2007 e nel proseguo anche denominato “Mercatino”;
2. Non costituiscono modifiche al presente regolamento le eventuali variazioni rispetto all'ubicazione, agli orari, ai giorni di svolgimento e al numero di posteggi;
3. L'attività di vendita o scambio deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 2 - Giorno ed orari di svolgimento

1. Il Mercatino si svolge la prima domenica di ogni mese da febbraio a dicembre secondo il seguente orario:
 - dalle 6.00 alle 8.00 scarico ed approntamento banco
 - dalle 8.00 alle 17.00 orario di esposizione
 - dalle 17.00 alle 18.00 ricarico merci e rimozione del banco
- L'orario di esposizione è obbligatorio. Nessuno può arrivare dopo le ore 8.00 e rimuovere il banco prima delle ore 17.00.
2. La Giunta Comunale con propria deliberazione provvederà all'eventuale spostamento della data mensile di svolgimento del Mercatino o ad anticipare o a posticipare la data di svolgimento del Mercatino in concomitanza di ricorrenza civile o religiosa.
 3. Per motivi organizzativi, con disposizione del Sindaco, il Mercatino potrà essere sospeso.

Art. 3 - Aree di svolgimento e superfici assegnabili

1. Il Mercatino si svolge in Piazza Caduti del Lavoro nell'area individuata nella planimetria allegata. **L'Amministrazione, con propria deliberazione di Giunta Comunale, si riserva di variare l'area di svolgimento con aumento o riduzione dei posteggi in accordo con la proprietà dell'area o di definire, in caso di mancata disponibilità, nuova area di svolgimento dell'evento.**
2. In caso di maltempo o per necessità organizzative l'area di svolgimento del Mercatino potrà essere ridotta, con diversa collocazione dei banchi, su disposizione del personale di Polizia operante.

3. Il Sindaco con proprio atto motivato potrà modificare temporaneamente i luoghi di svolgimento del Mercatino, garantendo gli spazi assegnati ai concessionari.
4. Al Mercatino sarà consentita la partecipazione fino ad un **numero** massimo di **n. 44 operatori** **posteggi messi a disposizione nella planimetria di cui al c.1 del presente articolo salvo deliberazione di Giunta Comunale di eventuali rettifiche successive per sopravvenuta inagibilità dell'area od aumento e riduzione volumetria da adibire all'evento**
5. Le dimensioni dei posteggi sono di mq.12 (3X4) ed hanno la numerazione indicata nell'allegata planimetria. Nell'area possono essere posti esclusivamente i banchi di esposizione con esclusione degli automezzi.
6. Deroche e disposizioni particolari potranno essere disposte dalla Polizia Locale, anche in forma verbale.

Art. 4 - Requisiti dei partecipanti

1. Al Mercatino possono partecipare soggetti maggiorenni che non esercitano alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale (HOBBISTI), comprese le associazioni senza fine di lucro.
2. I partecipanti devono avere i seguenti requisiti:
 - a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
 - b) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale;

Art. 5 - Divieti di esposizione – vendita

1. Gli operatori ammessi al Mercatino possono porre in vendita unicamente le cose vecchie e usate, in particolare: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, copri letti, tovaglie, copri cuscini, lenzuola, asciugamani, stoffe, pizzi e merletti tutti di vecchia fattura, cose usate in genere compresi casalinghi, oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, materiale per la scrittura e relativi accessori, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, articoli da fumo, oggettistica militare ed onorificenze, attrezzi da lavoro manuali, statuine.
2. Sono esclusi dalla commercializzazione:
 - le merci di nuova produzione e le opere di nuova realizzazione, anche se d'ingegno,

salvo i prodotti realizzati sul luogo dagli hobbisti;

- l'abbigliamento in genere e l'arredo casa in tessuto;
- armi di ogni genere ed ogni altro oggetto pericoloso.
- animali vivi
- piante
- oggetti di particolare valore antiquario
- metalli e pietre preziose
- prodotti alimentari
- veicoli
- mezzi meccanici quali tagliaerba, taglia siepi e simili;
- oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della Polizia Locale

3. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce posta in vendita.
4. Gli operatori NON professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs. n. 114/98.
5. In sede di accesso al Mercatino le specializzazioni merceologiche, al fine dell'ammissione, saranno valutate con insindacabile giudizio del personale di Polizia Locale operante. Le merci non conformi eventualmente esposte successivamente potranno essere fatte ritirare dallo stesso personale previa diffida verbale.
6. All'interno dell'area del Mercatino è vietata ogni altra forma di commercio in contrasto con le specializzazioni merceologiche indicate.

Art. 6 - Comportamenti e obblighi degli espositori

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercatino, che potrà essere disposto dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:
 - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al "mercatino" o rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - b) pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;

- c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
- d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
- e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
- f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- g) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del mercatino;
- h) permanere sul luogo dopo la chiusura del "mercatino";
- i) accendere fuochi, introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti, pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;
- l) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
- m) disturbare con grida o schiamazzi;
- l) esporre la merce a terra.

3. L'espositore è obbligato a:

- a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
- b) mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura;
- c) rispettare lo spazio assegnato;
- d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente regolamento e nel contesto della normativa vigente.
- e) a richiesta dell'acquirente l'espositore deve rilasciare un certificato di garanzia del prodotto venduto.

Art. 7 - Tariffe

1. La Giunta comunale determina la tariffa annuale/giornaliera per la partecipazione di un espositore al mercatino "dalla soffitta alla strada";
2. Per partecipare al mercatino dovrà essere presentata al Comune la ricevuta del pagamento di almeno il 50% della tariffa annuale.
3. Sono esentati dalla tariffa le Associazioni senza fine di lucro aventi sede nel territorio comunale.

Art. 8 - Presentazione della comunicazione modalità di accesso agli spazi espositivi

1. Le aree espositive sono assegnate, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 e della tipologia del materiale in vendita previsti dall'art.5 del presente regolamento.

2. Per poter partecipare alla manifestazione dovrà essere presentata al Comune, dalle ore 9:00 tassative dell' 1 ottobre al 31 ottobre dell'anno precedente, preventiva richiesta annuale di partecipazione (su modello predisposto dal Comune direttamente all'ufficio protocollo, fax, e-mail, pec, posta ordinaria) contenente:
 - dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - telefono ed e-mail;
 - tipologia degli articoli da esporre sufficientemente dettagliata;

Verranno escluse le richieste degli operatori non in regola con pagamenti arretrati della tariffa.

Alla richiesta deve essere allegata copia di un documento d'identità dell'interessato e, per le associazioni, copia dello Statuto da dove risulti l'assenza di finalità di lucro.

3. La richiesta ha validità per ogni anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).
4. L'ufficio incaricato, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede ad inserire il nominativo dell'interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori.
5. L'assegnazione delle aree avviene esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di ricezione della comunicazione, attestato dal protocollo generale, seguendo, dal numero uno in poi, la numerazione dei posteggi. Alla prima domanda verrà assegnato il posteggio numero uno ed a seguire gli altri (2,3....) in base all'ordine cronologico di presentazione.
6. Nel caso in cui i posti disponibili siano superiori rispetto le assegnazioni, questi potranno essere assegnati nel corso dell'anno su domanda di nuovi operatori.
7. L'assegnazione delle aree è subordinata alla presentazione della ricevuta del pagamento della tariffa come indicato al precedente art.7 punto 2.
8. Il saldo della tariffa annuale dovrà essere versato entro il 31 luglio di ogni anno.
9. Tutte le comunicazioni e/o avvisi riguardo l'assegnazione delle aree verrà effettuata dagli uffici comunali tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

10. E' data facoltà all'operatore di chiedere il medesimo numero di postazione assegnato per l'edizione in corso nel caso sussistano le seguenti condizioni:

- **partecipazione al mercatino per i tre anni precedenti senza che siano intervenute, nel corso del triennio, rinunce e/o decadenze della concessione di cui al successivo art.12;**

- essere in regola con i pagamenti per ogni annualità di partecipazione.

Art. 9 - Gestione della manifestazione

1. L'organizzazione del "mercantino" viene di norma assicurata dal Comune di Villanuova sul Clisi che può, comunque, affidare la gestione a terzi, con atto della Giunta Comunale.

Art. 10 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8:00 sono giornalmente assegnati agli operatori interessati presenti in loco in base all'ordine di arrivo.
2. L'operatore usufruirà dell'assegnazione provvisoria della postazione previo versamento della tariffa mensile in vigore al momento dell'occupazione.

Art.11 - Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulta depositato negli spazi espositivi.
2. Chiunque partecipi al mercatino in qualità di espositore, durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato, assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dall'uso dello spazio stesso possono derivare a terzi, privati o pubblici.

Art.12 - Decadenza della concessione del posteggio - rinuncia e nuova assegnazione

1. Si decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:
 - a) Dopo n. 3 assenze, giustificate e non, salvo che per gravi e documentati motivi;
 - b) Dopo l'inosservanza dell'onere che incombe all'assegnatario dell'area di lasciarla pulita da ingombri e rifiuti;
 - c) Quando gli organi di vigilanza accertino la non corrispondenza del materiale esposto a quanto specificato nella domanda o a quanto stabilito dal presente regolamento, contestando inosservanze o scorrettezze agli operatori;
 - d) In caso di mancato pagamento della tariffa;
 - e) In caso di mancato rispetto delle norme di P.S..

2. Accertato il mancato rispetto di quanto sopra, la decadenza del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata A/R.
3. Il posteggio rimasto vacante verrà assegnato tramite scorrimento dei nominativi presenti nell'elenco di cui al precedente art.8 punto 4.
4. Il titolare di concessione può rinunciare previa comunicazione con raccomandata A/R o tramite PEC istituzionale del Comune di Villanuova sul Clisi. La postazione rimasta vacante sarà assegnata in base al precedente c. 3 del presente articolo.

Art.13 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 come stabilito dall'art.7bis del D. Lgs. n. 267/2000.
2. L'espositore può essere allontanato dall'area in caso di gravi violazioni.
3. La Polizia Locale è incaricata di fare osservare le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art.14 - Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno con decorrenza dalla prima domenica del mese di febbraio 2018.2024
2. La richiesta, ai sensi del precedente art.8 comma 2, dovrà essere è stata presentata dagli operatori per l'edizione 2024 entro il 31 ottobre 20172023 come da pubblicazione bando.
3. Il Sindaco Responsabile del Servizio comunicherà con anticipo entro il 10.01.2024 agli attuali operatori l'approvazione del presente regolamento al fine di permettere a coloro che hanno i requisiti di poter presentare nei termini la relativa richiesta di partecipazione si trovano nella condizione di cui all'art.8 comma 10 del presente Regolamento di presentare istanza entro il 25.01.2024.

Art.15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni e leggi in materia.

Art.16 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento